

# ATTO COSTITUTIVO BASE ASSOCIATIVA SPORTIVA

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno .....

alle ore ..... in (città) ..... Via .....

si sono riuniti i signori:

Sig. .... nato a ..... il .....

residente in ..... Via .....

C.F. ....

Sig. ....

con lo scopo di costituire, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C., come in effetti costituiscono, una Base Associativa Sportiva che viene denominata:

(Base Associativa Sportiva) BAS.....

La BAS fissa la propria sede legale in:

Città ..... Indirizzo .....

La BAS non ha finalità di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e di promozione sociale in tema di attività motoria di base e di altre attività fisico-sportive inerenti il benessere della persona. In tale ottica la B.A.S. fornirà adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza così come meglio di seguito specificato nelle norme statuarie sociali. La B.A.S. è retta dalle norme statuarie articolate in dodici punti che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura. In base alle norme statuarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo anno che

risulta ..... così ..... costituito:  
PRESIDENTE: Sig. ....

VICE PRESIDENTE: Sig. ....

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire l'Affiliazione ed il riconoscimento dell'Associazione da parte del CSEN (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero degli Interni) adottandone la Tessera Nazionale quale tessera del sodalizio stesso. Statuto

## STATUTO

E' costituita la Base Associativa Sportiva (BAS) senza finalità di lucro.....

con sede legale in ..... Via .....n° .....

La B.A.S. potrà comunque esplicitare la propria attività sull' intero territorio nazionale, dell'Unione Europea e di altri Continenti. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata della B.A.S. è a tempo indeterminato.

Art. 2) -NATURA E SCOPI- La BAS si affilia ad un Ente di Promozione Sportiva e potrà altresì affiliarsi ad organismi sportivi e del tempo libero a livello internazionali. La BAS ha, quindi, per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e della didattica, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l' esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche specifiche in tutte le sue peculiarità di comparto, ancorché esercitate con modalità competitive e comprese le attività didattiche per l' avvio, l' aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. L' attività comprende la gestione di impianti sportivi di qualsivoglia natura e delle attrezzature tecnico sportive. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. La BAS potrà inoltre, in modo complementare e sussidiario, ai sensi della legge 383\2000, organizzare le varie attività di promozione sociale e del benessere in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, la BAS potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio, l'intrattenimento attraverso l'uso di videogiochi e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nella BAS per il perseguimento esclusivo dell' attività istituzionale.

Art. 3) -PATRIMONIO ED ENTRATE- Il patrimonio e le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili che diverranno proprietà della BAS;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
- f) dai proventi derivanti da attività economiche.

Durante la vita della bas non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L' esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Art. 4) -SOCI DIRITTI/ DOVERI- le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione della bas e firmato l' Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte della bas tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l' assenso di un genitore. L' ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce col la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l' ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all' acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L' iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non è rivalutabile.

L' Adesione alla bas comporta:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche per le varie attività e per i servizi sociali;
- d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi della bas. Il socio può recedere dalla bas senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) morosità;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statuarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali alla bas;
- d) per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso alla bas in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore della bas sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

Art. 5) -QUOTE SOCIALI- Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell' ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 6) -ASSEMBLEA/RENDICONTO- L' Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni, in regola con le quote sociali, vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538,Il comma, C.C). L' Assemblea, previa convocazione del Presidente della bas (mediante avviso affisso all'albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all' anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell' esercizio precedente, con la modalità del voto palese, e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. La bas si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L' Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l' assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima. Per lo scioglimento della bas è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti. L' Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-

finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'Assemblea decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare

#### Art. 7) -CONSIGLIO DIRETTIVO-

La bas è diretta da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei poteri per la gestione ordinaria della bas. Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici ed istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti il Consiglio non possono assumere la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche in capo alla medesima disciplina nel medesimo Ente o Federazione.

#### Art. 8) -CARICHE SOCIALI-

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma della BAS, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento della bas. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce quanto necessario. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e collabora alla gestione della bas e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi. Il Presidente e il Vice Presidente della bas sono autorizzati, in nome e per conto del Consiglio Direttivo, ad accettare le domande di ammissione di nuovi soci che potranno frequentare immediatamente la sede sociale. Dette iscrizioni, periodicamente e in sede di riunione, saranno poi ratificate dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 9) -SCIOGLIMENTO-

Lo scioglimento, cessazione ed estinzione della bas è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi della bas o a fini di utilità pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, com. 190 L. 662/96.

#### Art. 10) -STATUTO/REGOLAMENTI-

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. La bas può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

#### Art. 11) -COLLEGIO ARBITRALE-

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e La bas o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci della bas, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati della bas ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

#### Art. 12) -RIMANDI-

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, Approvato e sottoscritto in .....

Data .....

Firma del Presidente .....

Firma del Vice Presidente .....